

QUALI SPOSTAMENTI SONO CONSENTITI?



INGRESSI DALL'ESTERO IN ITALIA IN BASE A DPCM 2 MARZO 2021 E ORDINANZA 29 LUGLIO 2021

AGGIORNAMENTO DEL 30/07/2021

ELENCHI PAESI

MISURE DI CONTENIMENTO

VALIDE FINO AL 30 AGOSTO 2021

A	Repubblica di San Marino, Stato della Città Del Vaticano	Nessuna limitazione
B	Stati e territori a basso rischio epidemiologico, individuati, tra quelli di cui all'elenco C, con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2.	Nessuna limitazione
C	Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell'isola di Cipro), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele. <i>Sono equiparati ad elenco C: Stati Uniti, Canada e Giappone</i>	REGOLA GENERALE Coloro che entrano/rientrano in Italia da tali Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito nei 14 giorni precedenti l'ingresso in Italia), oltre a compilare il dPLF-Passenger Locator Form, devono darne comunicazione al Dipartimento Prevenzione, devono presentare un'attestazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo. Inoltre devono compilare il modulo online regionale. ECCEZIONI ART. 51 CO. 7 DPCM 2 MARZO 2021 <i>Tra le eccezioni vi sono ad es. trasferta estera di lavoro inferiore alle 120 ore, equipaggio mezzi di trasporto etc.</i> Per tali eccezioni occorre comunque compilare il dPLF-Passenger Locator Form, dare comunicazione al Dipartimento Prevenzione e compilare il modulo online regionale.
D	Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina; Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao.	REGOLA GENERALE Consentiti gli spostamenti da/per tali Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per turismo. Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria (5 giorni), devono compilare il dPLF-Passenger Locator Form, devono dare comunicazione al Dipartimento Prevenzione, e possono raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (consentito transito aeroportuale senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione). Tampone obbligatorio prima dell'ingresso in Italia e al quinto giorno di isolamento. ECCEZIONI ART. 51 CO. 7 DPCM 2 MARZO 2021 <i>Tra le eccezioni vi sono ad es. trasferta estera di lavoro inferiore alle 120 ore, equipaggio mezzi di trasporto etc. E' possibile inoltre chiedere una deroga ministeriale.</i> Per tali eccezioni occorre comunque compilare il dPLF-Passenger Locator Form, dare comunicazione al Dipartimento Prevenzione e compilare il modulo online regionale.
E	Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco	REGOLA GENERALE Spostamenti consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, salute, studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Fermi restando gli obblighi di comunicazione (dPLF, Dipartimento Prevenzione), vale la seguente disciplina: <ul style="list-style-type: none">L'ingresso in tali Paesi (senza soggiorni o transiti in paesi compresi negli elenchi C o E, nel qual caso valgono le limitazioni specifiche per questi Paesi) è consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari (direttiva 2004/38/CE)L'ingresso è consentito anche alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen/soggiornanti di lungo periodo, le quali debbano raggiungere l'abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia)Per coloro che non rientrano nelle suddette categorie, l'ingresso dai Paesi del gruppo E) è consentito solo in presenza di precise motivazioni, quali: esigenze di lavoro, motivi di salute, assoluta urgenza, rientro presso proprio domicilio, abitazione o residenza.Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato o coincidenza aerea (senza uscire dalle aree di transito aeroportuale).E' necessario sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 10 giorni. Tampone obbligatorio prima dell'ingresso in Italia e al decimo giorno di isolamento. ECCEZIONI ART. 51 CO. 7 DPCM 2 MARZO 2021 <i>Tra le eccezioni vi sono ad es. trasferta estera di lavoro inferiore alle 120 ore, voli covid-tested, equipaggio mezzi di trasporto etc. E' possibile inoltre chiedere una deroga ministeriale.</i> Per tali eccezioni occorre comunque compilare il dPLF-Passenger Locator Form, dare comunicazione al Dipartimento Prevenzione e compilare il modulo online regionale.



BRASILE, INDIA, BANGLADESH E SRI LANKA, REGNO UNITO E IRLANDA DEL NORD PREVEDONO UN'APPOSITA DISCIPLINA AGLI INGRESSI IN BASE A NORME NAZIONALI O REGIONALI



PER GLI SPOSTAMENTI VERSO L'ESTERO VERIFICARE LA NORMATIVA APPLICATA NEL PAESE DI DESTINAZIONE